

COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO

CODICE 10934

NUMERO

71

DATA

17-12-2012

OGGETTO:
ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA COMUNALE AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA

L'ANNO **DUEMILADODICI** ADDÌ **DICIASSETTE** DEL MESE DI **DICEMBRE** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITÀ PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			PRESTITANNI MARCO	X		
FERRE' LUCA	X			NEBULONI PAOLA ELISABETTA	X		
MODICA MATTEO	X			MARRARI FEDERICA	X		
SORMANI MANUELA ANTONIA	X			MANZALINI ALBERTO RANIERI	X		
MERAVIGLIA ANNA	X			RUGGERI ALESSANDRO	X		
AUTERI GIUSEPPINA ROMANA	X			MATTEUCCI MATTEO	X		
BENIANI SERGIO GIOVANNI BATTISTA	X			FORNARA CHRISTIAN MATTIA	X		
SPIRITO DAVIDE	X			MONTALBANO GIACOMO	X		
MERAVIGLIA FRANCA MARIA ADELE	X						

TOTALE PRESENTI 17

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 17/12/2012 ORE 18.00

DELIBERAZIONE N. 71

Oggetto: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA COMUNALE AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.

Componenti presenti in aula n. 17 su n. 17 assegnati ed in carica.

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: Salvatore Amura – Vito Spirito.

Alle ore 19,15 l'Assessore Esterno Salvatore Amura esce definitivamente dall'aula.

Il Sindaco introduce l'argomento, successivamente cede la parola al Consigliere Ferre' Luca per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri Comunali, come riportato su supporto audio, depositato agli atti, a norma dell'art. 60 3° comma del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che le recenti riforme amministrative

D.L. 4.7.2006 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" convertito dalla legge n. 248/2006;

D.L. 31.1.2007 n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di veicoli" convertito dalla legge n. 40/2007;

D.L. 25.6.2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge n. 133/2008;

D.Lgs. 26.3.2010 n. 59 di recepimento della direttiva UE 2006/123/CE (c.d. "direttiva servizi" ovvero direttiva Bolkenstein);

D.L. 13-8-2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito dalla legge n. 148/2011;

D.L. 6.12.2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito dalla legge n. 214/2011;

D.L. 24.1.2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito dalla legge n. 27/2012;

D.L. 9.2.2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" convertito dalla legge n. 35/2012;

D.Lgs. 06.08.2012 n. 147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno"



hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell'Amministrazione locale alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria e statale;

Considerato che con l'approvazione della sopra citata normativa vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondati sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo alla libertà di concorrenza tra le imprese;

Considerato inoltre che tra i principi del D.L. 223/2006 vanno annoverati quelli espressamente richiamati dall'art. 3 nonché quelli esplicitati nell'art. 1: *“Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli artt. 3, 11, 41 e 117, commi 1 e 2 della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli artt. 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione Europea, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e delle Autorità di Regolazione e Vigilanza di Settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino-consumatore.”*

- *la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali;*
- *la creazione di nuovi posti di lavoro;”*

Considerato che la norma statale sopra citata, la cui competenza è circoscritta alla “Tutela della concorrenza” e per questo legittima (vedasi anche Corte Cost. Sent. N. 443/2007) ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e), dichiara incompatibili con l'Ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di impresa, fra gli altri, i seguenti limiti:

- rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- limitazioni quantitative di assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore merceologico alimentare e non alimentare;
- il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale, sub-regionale;

Preso atto che in data 08.05.2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 59 con il quale è stata data attuazione nel nostro ordinamento, alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Ritenuto che il D.Lgs. 59/2010 si debba considerare applicabile a tutte le fattispecie di attività economica (fatto salvo per quelle espressamente escluse dal decreto stesso) e non soltanto a quelle indicate nel titolo II della parte II, considerato che tale titolo detta disposizioni relative solo ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico e che l'art. 1, al comma 1 del D.Lgs. 59/2010 afferma che le disposizioni del decreto si applicano “ a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale”;



Considerata pertanto la necessità e l'opportunità di dettare disposizioni al fine di adeguare la normativa comunale alle nuove disposizioni in materia e, soprattutto, ai principi di liberalizzazione, semplificazione ed eliminazione delle barriere di accesso al mercato da parte delle imprese contenuti nelle disposizioni del decreto-legge;

Ritenuto incompatibile con i principi del decreto legislativo una regolamentazione delle attività economiche che preveda barriere di accesso al mercato e limitazioni amministrative consistenti in distanze, parametri numerici o altri analoghi contingenti diretti alla protezione economica del mercato;

Ritenuto che, anche alla luce delle succitate disposizioni, il settore della distribuzione e vendita giornali non si sottragga dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 59/2010 pur se nello stesso non è fatto esplicito riferimento al comparto;

Richiamato il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, onicotecnica, tatuaggio e piercing approvato con Deliberazione C.C. n. 36 del 30.05.2005, modificato con Deliberazione C.C. n. 81 del 21.12.2005;

Richiamati i criteri di autorizzazione dei pubblici esercizi approvati con Deliberazione C.C. n. 32 del 13.04.2007;

Richiamato il piano di localizzazione delle edicole approvato con Deliberazione C.C. n. 36 del 31.05.2004;

Richiamati i criteri per il rilascio di autorizzazioni per le rivendite non esclusive di quotidiani e periodici approvato con Deliberazione G.C. n. 26 del 20.03.2002;

Richiamato il Regolamento commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione C.C. n. 39 del 14.04.2003;

Considerato che i Comuni sono obbligati ad adeguare le proprie disposizioni alle norme ed ai nuovi principi derivanti dalla disciplina comunitaria come recepiti dal Governo nel citato atto e che analogo obbligo di adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi;

Dato atto che l'art. 1, comma 4 del D.L. 24.01.2012 n. 1 (conv. L. 27/2012) prevede che i Comuni, le Province e le Regioni procedano all'adeguamento dei propri ordinamenti ai sopraesposti principi di liberalizzazione e semplificazione entro il 31 dicembre 2012;

Visto l'art. 117 della Costituzione il quale dispone "i Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";

Richiamato l'atto Rep. n. 83 del 05.07.2012 della Conferenza Unificata Stato-Regioni "Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la direttiva della Giunta Comunale del 15.10.2012;

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di adeguare la disciplina comunale ai principi di liberalizzazione delle attività economiche alla luce del D.L. 223/2006, del D.L. 7/2007, della Direttiva Servizi 2006/123/CE e del D.Lgs. 59/2010 così come modificato dal D.Lgs. 06.08.2012 n. 147;

Considerato che il predetto adeguamento, ai sensi dell'art. 1, comma 4 D.L. 1/2012, costituisce elemento di valutazione della virtuosità dell'Ente;



Preso atto che dalle osservazioni emerse dal confronto con i componenti della commissione comunale per la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché con le associazioni di categoria;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata e discussa in seno alla Commissione Consiliare Gestione del Territorio riunitasi in data 05.12.2012;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile dell'Area Vigilanza e Attività Produttive ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, riportato in allegato;

Udita la discussione intervenuta la cui registrazione è riportata su supporto audio;

Preso atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta spesa e non necessita, pertanto, del parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 17, espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato 1 contenente "*Adeguamento della disciplina comunale ai principi di liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione amministrativa*" quale parte integrante del presente atto;
- 2) di considerare non più vigente la disciplina comunale di regolamentazione delle attività economiche in contrasto con quanto previsto nel presente atto e pertanto, indirettamente, con la disciplina regionale, nazionale e comunitaria citata nello stesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 17, espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;


DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D. Lgs. n.267/2000.

All.ti:

- Allegato 1;
- Parere di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.





COMUNE DI CANEGRATE

PROVINCIA DI MILANO

Parere preventivo art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

Allegato alla deliberazione n. 71 assunta in data 17 DIC. 2012

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA COMUNALE AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
(Ornella FORNARA)**



Allegato 1

Adeguamento della disciplina comunale ai principi di liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione amministrativa

LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ACCONCIATURA E DEL SETTORE DELL'ESTETICA

Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i. e le attività di estetica di cui alla legge 4 gennaio 1990 n. 1 sono soggette alla sola segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al comune ai sensi della normativa vigente

I responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'acconciatura e nel settore dell'estetica sono iscritte al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) esistente presso il Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio contestualmente alla presentazione della SCIA.

Salvo il riconoscimento della qualificazione artigiana, la verifica della qualificazione professionale del titolare o del responsabile tecnico è di competenza del Comune.

Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.

LIBERALIZZAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i. nonché della DGR VIII/6495 del 23.01.2008 è soggetta al solo possesso dei requisiti di onorabilità e professionali (di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.) senza la previsione di ulteriori criteri qualitativi per l'avvio dell'attività, fermo restando la possibilità per l'Amministrazione di procedere, con apposito provvedimento, alla programmazione dell'insediamento delle attività nelle zone del territorio comunale che, ai sensi dell'art. 64 D.lgs. 59/2010, necessitano di specifica tutela.

Il possesso dei requisiti professionali non è richiesto nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti (attività elencate al comma 7 dell'art. 64 del D.Lgs n. 59/2010) purché siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali.

Devono considerarsi abrogati i parametri previsti nella precedente normativa comunale ed ogni altro vincolo o barriera di accesso al mercato.

Le attività sono soggette alla sola segnalazione di inizio attività da presentare al comune ai sensi della normativa vigente, salvo che nelle zone sottoposte a tutela per le quali l'Amministrazione adottasse specifici criteri per l'avvio e la modifica dell'attività.

Il possesso dei requisiti professionali nel caso di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001 non è più richiesto; resta fermo il possesso dei requisiti di onorabilità.

Le imprese individuali possono nominare un preposto all'attività di somministrazione.

LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. 170/2001 non è più soggetta ai limiti e restrizioni consistenti in:



- rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

- rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

2. Si devono considerare pertanto superati, dalla data di approvazione del presente atto:

- i contingenti numerici previsti dalla normativa di settore ivi compresi quelli contenuti nel piano comunale delle edicole;
- le distanze fra esercizi simili o da altre attività economiche
- la zonizzazione comunale in materia.

3. Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto (sia nella forma del punto esclusivo che nella forma del punto non esclusivo) della segnalazione certificata di inizio di attività.

A seguito della modifica del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170 gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di prevedere localizzazioni su area pubblica per la realizzazione di chioschi a destinazione specifica, là dove reputi conveniente uno sviluppo mirato della rete vendita, tramite la procedura del bando di concorso pubblico per la scelta del concessionario del suolo pubblico

LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Al fine di garantire la rispondenza alla legge regionale 02.02.2010 n. 6 e s.m.i., alle norme regolamentari e direttive della Regione nonché alle nuove prescrizioni del D.lgs. 147/2012 si prende atto che:

I requisiti di onorabilità e professionali per l'accesso all'attività sono disciplinati dall'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i..

Le imprese individuali possono nominare un preposto all'attività di vendita/somministrazione di alimenti e bevande.

L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata anche da parte delle società di capitali e delle cooperative.

Gli orari di esercizio dell'attività in forma itinerante e dell'esercizio dell'attività svolta su posteggi assegnati in concessione (con esclusione dei posteggi del mercato settimanale) si intendono liberalizzati; è possibile istituire nuovi mercati in giornate domenicali e festive e di svolgere mercati nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.

E' da ritenersi superato il divieto di svolgere l'esercizio in forma itinerante ad una distanza inferiore a 500 metri dalle aree nell'ambito delle quali si svolge un mercato (anche in edizione straordinaria) o una fiera .

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere rilasciata anche dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività e non più solo dal Comune di residenza del richiedente.

Dei nuovi criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica ai sensi dell'atto Rep. n. 83 del 05.07.2012 della Conferenza Unificata Stato-Regioni.



Letto, approvato e sottoscritto:



IL PRESIDENTE
(Roberto Colombo)

Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 31 DIC 2012 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 31 DIC 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

Teresa La Scala

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data 10 GEN. 2013 ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

Teresa La Scala